COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Un residuo passivo non esigibile al 31.12.2018 deve essere cancellato e reimputato all'esercizio in cui diventa esigibile. La reimputazione contabile consente l'iscrizione dei residui non scaduti al 31.12.2018, all'esercizio in cui presumibilmente scadranno. Il residuo passivo cancellato e reimputato porta con sé la copertura che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era stato inizialmente imputato tramite il Fondo pluriennale vincolato:

la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il modello "A3 – Fondo Pluriennale Vincolato" del file xls allegato alla circolare, consente di calcolare il Fondo pluriennale vincolato per ogni residuo passivo reimputato non coperto da un'entrata ad esso correlata.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO A3-FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In automatico si riporteranno i dati relativi ai singoli impegni reimputati (colonne "Anno reimputazione", "Capitolo reimputazione" e "Residuo reimputato"). Nella colonna "Entrata correlata reimputata" va inserito l'importo dell'eventuale entrata correlata che è stata reimputata. Nell'ultima colonna verrà calcolato in automatico l'importo dell'eventuale FPV da costituire.

Allegato A3

Allegato As				
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018				
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE				
Anno reimputazione	Capitolo reimputazione	Residuo reimputato	Entrata correlata reimputata	Costituzione FPV
2019	402240	100,00		100,00
2013	.00	200,00		200,00
2019	402240	100,00	100,00	-

ESEMPIO

Si reimputa secondo esigibilità all'esercizio 2019 un residuo passivo pari ad € 100,00. Si esaminano di seguito tre casi, corrispondenti alle righe della tabella sopra riportata:

- 1) non è stata reimputata un'entrata correlata, quindi si costituisce un FPV in entrata nel 2019 per l'intero importo di € 100,00 (che costituisce copertura finanziaria della spesa reimputata);
- 2) è stata reimputata l'entrata correlata di € 100,00, la quale costituisce copertura finanziaria della spesa reimputata e quindi non è necessario costituire FPV;
- 3) è stata reimputata un'entrata correlata di minore importo (€ 80,00), quindi è necessario costituire un FPV in entrata nel 2019 per la differenza (€ 20,00).